



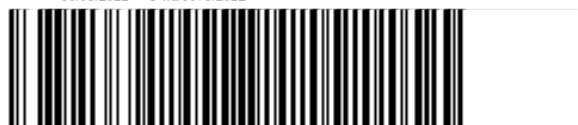
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



U-AZ/22

Circ. n. 868/XIX Sess./22

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
30/03/2022 U-nd/3078/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri –
**Approvazione da parte della Ministra della Giustizia del Regolamento
Elettorale**

Caro Presidente,

abbiamo il piacere di comunicarTi che la **Ministra della Giustizia**, Prof. Marta Cartabia, - ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28/10/2020 n.137¹ - **ha approvato** in data 28 marzo 2022 (con nota **prot. m_dg.GAB.29/03/2022.0011047.U – acquisita al prot. CNI in data 30/3/2022 n. E-gp/3045/2022**) il **Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri**, adottato dal CNI nella seduta di Consiglio del 16 marzo 2022 (in allegato).

Ci preme in questa sede evidenziare che vi è stata una approvazione integrale e senza modificazioni del Regolamento, così come formulato e trasmesso al Ministero della Giustizia².

Il Consiglio Nazionale è stato già convocato venerdì 1 aprile 2022, per la presa d'atto della avvenuta approvazione nonché per **l'indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi**, di competenza del CNI ai sensi dell'art.6, comma 1, del medesimo Regolamento.

¹ Come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n.176.

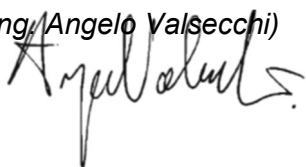
² V., sul punto, la precedente **circolare CNI 16/03/2022 n.859**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

Seguiranno le necessarie informative sulle tempistiche e sulle istruzioni per procedere – come disposto dall'art.2 del Regolamento – alle elezioni in presenza, oppure con la modalità di voto da remoto.

Fiduciosi che la Categoria saprà cogliere l'opportunità rappresentata dal nuovo meccanismo di votazione a tutela della parità di genere all'interno dell'Ordine professionale, Ti porgiamo cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI:

- Nota Ministra della Giustizia, prot. n.11047 del 29/03/2022 con Regolamento allegato.



La Ministra della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2022 E-gp/3045/2022



Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Oggetto: Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

Ai sensi dell'art.31 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, approvo per quanto di competenza il Regolamento allegato, recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale dell'Ordine degli Ingegneri.

28 MAR. 2022

Marta Cartabia

(Decreto Legge 28/10/2020 n. 137, convertito in Legge 18/12/2020 n. 176 – Art. 51 Costituzione)

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

- 

9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 8, per tutti gli adempimenti necessari. Cura inoltre l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.
13. Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante

esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4

Finalità

1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

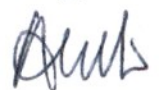
Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini



5/6



dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
- n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
- n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
- n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.



6/6

